



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE  
**ARISTEIA**

ISTITUTO DI RICERCA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI



# DOCUMENTI ARISTEIA

**documento n. 74**

*Il leasing finanziario nel bilancio  
di esercizio delle imprese non  
quotate*

marzo 2007

**Il *leasing* finanziario nel bilancio di esercizio  
delle imprese non quotate**

## DOCUMENTO ARISTEIA N. 74

### IL LEASING FINANZIARIO NEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE IMPRESE NON QUOTATE

*Il documento intende focalizzare l'attenzione sull'operazione di leasing finanziario e sui metodi di contabilizzazione attualmente previsti dalla normativa nazionale, con particolare riguardo alle società per le quali l'adozione degli IAS/IFRS non è obbligatoria.*

*Come noto, allo stato, la disciplina nazionale, diversamente da quanto contemplato dai principi IAS/IFRS, identifica quale criterio di contabilizzazione dell'operazione in parola quello patrimoniale. Partendo da tale constatazione, il documento si propone di illustrare i principali e diversi effetti che l'impiego dapprima del metodo finanziario, e poi di quello patrimoniale, comporta sulle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa.*

SOMMARIO: 1. L'ambito applicativo degli IAS/IFRS: cenni sul quadro normativo - 2. La contabilizzazione del leasing: aspetti generali - 2.1. Il metodo patrimoniale - 2.2. Il metodo finanziario - 3. Il leasing nella prassi contabile nazionale - 4. L'evoluzione normativa civilistica per la redazione del bilancio di esercizio.

#### 1. L'AMBITO APPLICATIVO DEGLI IAS/IFRS: CENNI SUL QUADRO NORMATIVO

Il d. lgs. 38/2005 intitolato "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali" ha provveduto a disciplinare l'ambito di applicazione degli standards contabili internazionali IAS/IFRS, tenuto conto delle opzioni previste dal Regolamento n. 1606/2002. Segnatamente, "con riferimento alle:

- a) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);
- b) società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del d. lgs. 58/1998, diverse da quelle di cui alla lettera d);
- c) banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del d. lgs. n. 385 del 1993, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107 del d. lgs. 385/1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del d. lgs. 385/1993;
- d) società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del d. lgs. 173/1997<sup>1</sup>;
- e) società incluse, secondo i metodi del consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono

---

<sup>1</sup> Trattasi del Decreto relativo ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);

- f) società diverse da quelle indicate alla lettera da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, che redigono il bilancio consolidato;
- g) società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile”

il decreto ha previsto che:

- i. “le società di cui alle lettere a), b), c), e d) **redigono** il bilancio consolidato in conformità agli IAS/IFRS, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005;
- ii. le società di cui alle lettere e) ed f) hanno la **facoltà** di redigere il bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005;
- iii. le società di cui alle lettere a), b), e c) **redigono** il bilancio d'esercizio in conformità agli IAS/IFRS, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 (tali società hanno la facoltà di anticipare tale applicazione al bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005);
- iv. le società di cui alla lettera d) che emettono strumenti finanziari quotati e che non redigono il bilancio consolidato, **redigono** il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS;
- v. le società di cui alla lettera e) hanno la **facoltà** di redigere il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005;
- vi. le società di cui alla lettera f) che esercitano la facoltà di applicare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio consolidato e le società di cui alla lettera g) incluse nel consolidamento delle prime hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005;
- vii. le società di cui alla lettera g) diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la **facoltà** di redigere il bilancio di esercizio in conformità agli IAS/IFRS a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia.”

La previsione di cui al punto b) del citato decreto, allorquando recita “*società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico*”, rinvia alla classificazione contenuta nell'articolo 116 del T.U.F., a sua volta disciplinata operativamente dal Regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 (e successive modifiche e integrazioni) il quale prevede che “sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

- a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
- b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis*, primo comma, del codice civile. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;
- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 100 del TUF;
- siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;
- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.”<sup>2</sup>.

Come noto, il Regolamento n. 1606/2002 è stato a sua volta seguito da numerosi altri Regolamenti che, di volta in volta, hanno provveduto a recepire i diversi *standards* contabili<sup>3</sup>.

L'evoluzione normativa di cui sopra è stata, a sua volta, accompagnata da due distinti interventi da parte della Commissione europea relativi sia all'adozione della Direttiva n. 65/2001<sup>4</sup> con la quale si è provveduto ad inserire nella IV Direttiva contabile una specifica sezione relativa al riconoscimento, in capo agli Stati membri, di poter prescrivere o consentire l'impiego del criterio del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari, ivi compresi i derivati, sia all'emanazione della Direttiva n. 51/2003<sup>5</sup>, mediante la quale, in linea generale, sono state modificate le direttive contabili al fine di adeguarle e renderle omogenee ai contenuti degli IAS/IFRS. L'impiego cogente di questi ultimi, infatti, ha comportato non tanto un adeguamento correttivo della legislazione nazionale di ogni Paese membro, quanto piuttosto delle Direttive

---

<sup>2</sup> L'articolo prosegue disponendo che “*Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. 4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento*”. Appare evidente che allorché la norma rinvia all'espressione “strumenti finanziari” allude tanto a quelli rappresentativi del capitale di proprietà, quanto a quelli del capitale di debito. Così, a titolo esemplificativo, l'articolo 1 del citato Regolamento Consob n. 11971, sul punto, prevede che per *warrant* si intendano “*gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni; per covered warrant, gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante certificates*”.

<sup>3</sup> Invero, fra i numerosi, si rammentano il Regolamento n. 707/2004 su IFRS 1 - Prima adozione degli *International Financial Reporting Standard*; il Regolamento n. 2086/2004 su IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione ad eccezione delle disposizioni sull'uso dell'opzione del *fair value* e di talune disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura; il Regolamento n. 2236/2004 che recepisce IFRS 3 - Aggregazioni aziendali, IFRS 4 - Contratti assicurativi, IFRS 5 - Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, IAS 36 - Riduzione durevole di valore delle attività, IAS 38 - Attività immateriali; il Regolamento n. 2237/2004 su IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative e IFRIC 1 - Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari, come anche i Regolamenti nn. 2238/2004 e 211/2005.

<sup>4</sup> La Direttiva n. 65/2001 del Parlamento europeo del 27 settembre 2001, L. n. 283/28, pubblicata in GUUE il 27 ottobre 2001 è stata recepita parzialmente dal nostro ordinamento, mediante l'adozione del D. Lgs. n. 394/2003, intitolato “*Attuazione della Direttiva 2001/65/CE che modifica le Direttive CEE 78/600, 83/349 e 86/635 per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie*” con il quale è stato introdotto sia l'articolo 2427 *bis* c.c., che richiede l'ampliamento dell'informazione da rendere dalla Nota integrativa con riguardo agli strumenti finanziari ed, in particolare, ai derivati, sia l'articolo 2428 c.c., punto 6)bis inerente alla Relazione sulla gestione.

<sup>5</sup> Direttiva n. 2003/51/CE del Parlamento europeo, con L. 178, pubblicata nella GUUE del 17 luglio 2003.

europee in materia di bilancio (trattasi del processo di *Modernisation of the Accounting Directives*) e, quindi, di riflesso di quelle del diritto interno<sup>6</sup>.

Considerando il quadro normativo brevemente descritto, emerge, in particolare, come le società non quotate (S.r.l., S.p.A. e S.a.p.A.) che redigono il bilancio consolidato e le imprese *residuali* diverse da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute *facoltativamente* all'attuazione degli IAS/IFRS. Ciò significa che, qualora tale opzione non sia esercitata, il bilancio dovrà essere predisposto conformemente alle norme di diritto interno (nel caso di specie, cioè, in base alle disposizioni contenute nel codice civile); diversamente, qualora l'anzidetta opzione venga espletata, occorrerà far rinvio esclusivamente agli *standards* IAS/IFRS (omologati a livello comunitari).

Sulla base di quanto testé descritto, con riferimento a queste ultime categorie di imprese, il presente documento vuole soffermarsi sulla modalità di contabilizzazione, segnatamente, dell'operazione di *leasing* finanziario<sup>7</sup>, alla luce dell'attuale quadro normativo, nazionale e comunitario.

## 2. LA CONTABILIZZAZIONE DEL *LEASING*: ASPETTI GENERALI

L'operazione di *leasing*, come noto, si distingue in due tipologie, ovvero quella operativa e quella finanziaria<sup>8</sup>; nella prima, tipicamente, la causa economica sottesa al contratto è identificabile nel godimento di un bene da parte dell'utilizzatore con la conseguenza che i canoni periodicamente versati rappresentano una mera controprestazione a fronte dell'utilizzo del bene medesimo. Conseguentemente, alla conclusione del contratto l'esercizio dell'opzione di riscatto risulta solo eventuale. È possibile fornire una tassonomia di massima che sintetizza alcuni elementi utili a qualificare un *leasing* come operativo, ovvero:

- la presenza di clausole/opzioni di rinnovo del contratto di locazione senza, tuttavia, la predeterminazione del canone periodico;
- la presenza di beni standardizzati che costituiscono l'oggetto del contratto di locazione;
- la vita utile del cespite appare maggiore della durata del contratto;
- l'assenza di clausole che facciano presumere il trasferimento dei benefici e dei rischi in capo al locatario;
- l'eventualità/possibilità del riscatto del bene, alla scadenza del contratto;
- il prezzo di riscatto risulta pari al *fair value* del bene alla data di conclusione della locazione.

Diversamente il *leasing* finanziario si caratterizza per il fatto che la causa economica è rappresentata dall'esigenza di provvedere alla copertura finanziaria di un investimento in beni strumentali: l'operazione, cioè, si sostanzia nell'acquisizione di un fattore produttivo, strumentale all'espletamento dell'attività operativa, che origina un fabbisogno finanziario di tipo durevole, coperto mediante la contrazione di un

---

<sup>6</sup> Allo stato, infatti, il Governo è impegnato nella stesura del decreto definitivo per il recepimento dei contenuti delle anzidette due direttive, con l'effetto di modificare il testo del codice civile relativo, in particolare, al bilancio.

<sup>7</sup> Sull'operazione di *leasing*, per tutti E. Viganò, *L'iscrizione del leasing nei conti e nei bilanci d'impresa*, Giannini, 1969.

<sup>8</sup> Si tralasciano in questa sede le diverse interpretazioni che la giurisprudenza ha fornito, nel corso del tempo, sul tema.

finanziamento ottenuto, in cui il versamento dei canoni periodici è equiparabile, in parte, alla corresponsione di somme a titolo di anticipo sul prezzo del cespite<sup>9</sup>. Considerando la sostanza economica sottesa al *leasing* finanziario emerge come, sin dalla stipulazione, il locatario assuma tutti i rischi ed i benefici connessi con il bene oggetto dell'operazione, pur non assumendo a proprietario; da ciò consegue anche come l'esercizio dell'opzione di riscatto rappresenti naturale comportamento cui tendere alla scadenza del contratto. L'elemento principale che permette di classificare il *leasing* come finanziario rinvia, dunque, al trasferimento dei rischi e dei benefici in capo all'utilizzatore. In linea generale, i rischi sono quelli derivanti tipicamente dalla manifestazione di perdite collegate alla capacità inutilizzata, ovvero dal fenomeno dell'obsolescenza che può colpire il cespite; diversamente, i benefici possono rinviare alla utilità economica ceduta dal bene durante il suo impiego, come pure agli utili connessi con eventuali rivalutazioni.

Come per il *leasing* operativo, anche per quello finanziario è possibile operare una sorta di classificazione dei principali elementi che consentono di configurarlo come tale, ovvero:

- la presenza di beni specifici (per caratteristiche qualitative) che costituiscono l'oggetto del contratto di locazione;
- la durata del contratto copre la maggior parte della vita utile del cespite;
- alla data della stipulazione, il valore attualizzato dei canoni periodici corrisponde orientativamente al *fair value* del bene;
- i rischi ed i benefici connessi con il bene ricadono sul locatario;
- il prezzo di riscatto risulta inferiore al *fair value* del bene alla data di conclusione della locazione.

Alla diversa natura dell'operazione si accompagnano altrettanti due distinti criteri di contabilizzazione; a livello teorico, infatti, la prassi identifica il metodo patrimoniale e quello cosiddetto finanziario, brevemente descritti nei paragrafi che seguono.

## 2.1 IL METODO PATRIMONIALE

Il metodo in parola si caratterizza per il fatto che il contratto di *leasing* è equiparato ad una sorta di contratto di locazione; conseguentemente, dal punto di vista del locatario, l'operazione origina semplicemente la rilevazione periodica del versamento dei canoni, i quali affluiranno nel conto economico, fra i costi per godimento dei beni di terzi. In base alle condizioni contrattuali fissate, laddove sia previsto un maxicanone e considerando il pagamento - anticipato o posticipato - dei canoni periodici, è possibile procedere, altresì alla rilevazione, in sede di assestamento, rispettivamente di risconti attivi o di ratei passivi.

Nello pseudo sistema<sup>10</sup>, invece, e più precisamente in quello degli impegni, occorrerà evidenziare l'ammontare dei canoni ancora da corrispondere.

---

<sup>9</sup> "La sostanza economica del *leasing* finanziario è quella di un acquisto con pagamento rateizzato, in cui ciascuna rata è maggiorata degli interessi per la dilazione di pagamento ottenuta". Cfr. F. Giunta - M. Pisani, *Il Bilancio*, Apogeo, 2005, pag. 462.

<sup>10</sup> Sui conti d'ordine, fra gli altri, M. Pizzo, *Natura economica e funzione informativa dei conti d'ordine*, Cedam, 1996.

In base al metodo innanzi descritto, dunque, emerge chiaramente come il bene locato continui a figurare nel bilancio del locatore, il quale continuerà a registrare i connessi ammortamenti e le eventuali perdite durevoli di valore. Dal punto di vista contabile valga il seguente schema di sintesi, non presentando la fattispecie in esame particolari elementi di complessità.

## A) CONTABILITÀ DEL LOCATARIO

## 1) Rilevazione pseudo sistema degli impegni

Beni in <i>leasing</i>	a	Fornitori beni in <i>leasing</i>		...
------------------------	---	----------------------------------	--	-----

## 2) Rilevazione dei canoni periodici

Diversi	a	Debiti v/società di <i>leasing</i> (ovvero Banca)		...
Canoni di <i>leasing</i>			...	
IVA ns /credito			...	

[...]

## 3) A fine esercizio eventuale rilevazione del risconto (in caso di canoni con pagamento anticipato, la cui competenza economica si pone a cavallo di due esercizi)

Risconto attivo	a	Canoni di <i>leasing</i>		...
-----------------	---	--------------------------	--	-----

ovvero

## 2) A fine esercizio eventuale rilevazione del rateo (in caso di canoni con pagamento posticipato, la cui competenza economica si pone a cavallo di due esercizi)

Canoni di <i>leasing</i>	a	Ratei passivi		...
--------------------------	---	---------------	--	-----

## A) CONTABILITÀ DEL LOCATORE

## 1) Rilevazione dei canoni periodici

Crediti v/clienti	a	Diversi		...
	a	Ricavi da <i>leasing</i>	...	
	a	IVA a /debito	...	

## 2) A fine esercizio eventuale rilevazione del risconto (in caso di canoni con pagamento anticipato, la cui competenza economica si pone a cavallo di due esercizi)

Ricavi da <i>leasing</i>	a	Risconto passivo		...
--------------------------	---	------------------	--	-----

ovvero

## 2) A fine esercizio eventuale rilevazione del rateo (in caso di canoni con pagamento posticipato, la cui competenza economica si pone a cavallo di due esercizi)

Ratei attivi	a	Ricavi da <i>leasing</i>		...
--------------	---	--------------------------	--	-----

## 3) A fine esercizio rilevazione ammortamento del cespite

Ammortamento bene X	a	F/amm. bene X		...
---------------------	---	---------------	--	-----

## 2.2 IL METODO FINANZIARIO

Il criterio in parola trova applicazione tutte le volte che il *leasing* assurge a “operazione di finanziamento”, in forza del quale l’impresa acquisisce la disponibilità di un bene: conseguentemente, i rischi ed i benefici connessi con quest’ultimo ricadono interamente sul locatario. Considerando la causa economica sottesa



all'operazione, ai fini di una corretta rappresentazione, consegue che all'atto della stipulazione, occorre rilevare il passaggio del bene dalla contabilità del locatore a quella del locatario: il valore al quale il predetto passaggio deve avvenire corrisponde, di norma, all'importo attualizzato dei canoni periodici, previsti per la durata del contratto, e del prezzo di riscatto. L'attualizzazione va effettuata al tasso implicito nel finanziamento ovvero, qualora non fosse determinabile, a quello corrente applicato per i prestiti a medio/lungo termine. In pratica, il tasso da impiegare eguaglia il valore attuale delle rate (comprensivo dell'importo attualizzato del prezzo di riscatto) al *fair value* del bene locato.

All'atto del pagamento di ogni canone è necessario distinguere la quota capitale relativa alla riduzione del debito finanziario, da quella inerente all'onere finanziario. Parallelamente, l'ammontare dell'investimento, ovvero il costo del cespite, deve essere sottoposto periodicamente ad ammortamento: sul punto, è opportuno precisare come quest'ultimo non necessariamente debba corrispondere all'entità delle quote capitali corrisposte, ciò in quanto la vita utile del bene non è commisurata alla durata del contratto.

In buona sostanza, l'applicazione del metodo finanziario, nella contabilità del locatario, comporta:

- l'iscrizione del bene fra gli elementi attivi dello stato patrimoniale in contropartita della rilevazione del debito finanziario verso la società di *leasing*;
- la diminuzione di quest'ultimo all'atto del pagamento delle rate periodiche, limitatamente all'ammontare corrispondente alla quota capitale, e la contestuale rilevazione degli oneri finanziari;
- la registrazione delle quote di ammortamento (e, se del caso, anche delle perdite durevoli di valore) relative al cespite.

Le scritture contabili saranno del tipo:

1) Rilevazione dei beni in *leasing*

Beni in <i>leasing</i>	a	Debiti v/soc. <i>leasing</i>		...
------------------------	---	------------------------------	--	-----

2) Pagamento delle rate periodiche con scorporo degli oneri finanziari

Diversi	a	Banca		...
Debiti v/soc. <i>leasing</i>				
Oneri finanziari				
Iva ns/credito				

3) A fine esercizio rilevazione ammortamento beni in *leasing*

Ammort. Beni in <i>leasing</i>	a	F/amm. beni in <i>leasing</i>		...
--------------------------------	---	-------------------------------	--	-----

A titolo esemplificativo, si consideri il seguente caso:

All'inizio dell'esercizio X stipulato contratto di leasing finanziario su un cespite (vita utile 8 anni), per il quale è previsto il pagamento di tre rate annuali anticipate di € 12.000 e un prezzo di riscatto, alla scadenza dei tre anni, pari ad € 2.000. Al momento della stipula del contratto, il bene è scambiato ad un valore di mercato di € 35.000<sup>11</sup>.

Il tasso di interesse implicito da impiegare per l'attualizzazione dei pagamenti periodici è quello che realizza l'uguaglianza tra il valore attuale dei canoni ed il *fair value* del cespite, ovvero:

$$[12.000 + 12.000(1+i)^{-1} + 12.000(1+i)^{-2} + 2.000(1+i)^{-3} = 35.000$$

<sup>11</sup> Tratto da F. Cerbioni - L. Cinquini - U. Sostero, *Contabilità e bilancio*, MC Graw Hill II edizione, 2006 e adattato.

da cui il tasso risulta pari al 7,9%.

Ne consegue che il valore al quale il cespite viene iscritto all'atto dell'acquisizione è proprio corrispondente al suo *fair value*. L'ammontare complessivo da erogare è pari a  $[(12.000 \times 3 \text{ anni}) + 2.000]$  ovvero € 38.000 da cui la differenza (38.000 – 35.000), pari a € 3.000, rappresenta l'onere finanziario da ripartire, per competenza, sui tre esercizi. I dati di sintesi sono esposti nella tabella che segue:

<i>Esercizio</i>	<i>Valore del debito</i>	<i>Quota capitale</i>	<i>Quota interessi (sul debito al netto della rata periodica)</i>	<i>Debito residuo</i>	<i>Rata</i>
X	35.000	10.169	1.831	24.831	12.000
X+1	24.831	10.978	1.022	13.853	12.000
X+2	13.853	11.853	147	2.000	12.000
X+3	2.000	2.000	0	0	2.000

Occorre, inoltre, considerare che a partire dall'esercizio X il cespite è sottoposto anche ad ammortamento per una quota annua pari ad € 4.375 (ovvero 35.000/8 esercizi).

Dal punto di vista contabile, nel primo esercizio si rileveranno le seguenti scritture<sup>12</sup>:

1) Rilevazione dei beni in *leasing*

Beni in <i>leasing</i>	a	Debiti v/soc. <i>leasing</i>		35.000
------------------------	---	------------------------------	--	--------

2) Pagamento delle rate periodiche con scorporo degli oneri finanziari (e rilevazione dell'IVA)

Diversi	a	Banca		14.400
Debiti v/soc. <i>leasing</i>			10.169	
Oneri finanziari			1.831	
Iva ns/credito			2.400	

3) A fine esercizio, rilevazione ammortamento beni in *leasing*

Ammort. Beni in <i>leasing</i>	a	F/amm. beni in <i>leasing</i>		4.375
--------------------------------	---	-------------------------------	--	-------

Appare evidente come la rilevazione dell'operazione mediante l'impiego del metodo finanziario determini una serie di riflessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Tralasciando l'illustrazione delle scritture che alternativamente si sarebbero dovute compiere con l'utilizzo del metodo patrimoniale, preme in questa sede evidenziare gli effetti che il diverso trattamento contabile comporta sugli equilibri aziendali, per tutta la durata del contratto di *leasing*. Segnatamente, si ha:

**1) metodo finanziario**

Principali voci dell'operazione che convergono nel Conto economico del locatario

<sup>12</sup> Se si fosse seguito il metodo patrimoniale, il bene continuava a figurare nel bilancio del locatore, mentre il conto economico del locatario si trovava ad accogliere i canoni periodici pari ad € 12.000. Nella Nota integrativa dell'esercizio X si sarebbero dovute fornire, in particolare, informazioni relative a: 1)il valore attuale delle rate periodiche non ancora regolate (ovvero il debito residuo pari a € 24.831); 2)l'entità dell'onere finanziario complessivo e quello di competenza dell'esercizio (ovvero € 1.831); 3)il valore residuo contabile del cespite (ovvero € 30.625) e la corrispondente quota di ammortamento (cioè, € 4.735).

	<i>Esercizio</i> <i>X</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+1</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+2</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+3</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+4</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+5</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+6</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+7</i>
B10) Costi della produzione – Ammortamenti	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
C11) Oneri finanziari	1.831	1.022	147	0	-	-	-	-
<b>Totale</b>								

Principali voci dell'operazione che convergono nello Stato patrimoniale del locatario

	<i>Esercizio</i> <i>X</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+1</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+2</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+3</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+4</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+5</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+6</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+7</i>
<i>ATTIVO</i>								
B II) Immobil. <sup>ni</sup> - Materiali (al netto del Fondo/ammort.)	30.625	26.250	21.875	17.500	13.125	8.750	4.3750	0
<i>PASSIVO</i>								
D) Debiti finanziari	24.831	13.853	2.000	0	-	-	-	-

## 2) metodo patrimoniale

Principali voci dell'operazione che convergono nel Conto economico del locatario

	<i>Esercizio</i> <i>X</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+1</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+2</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+3</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+4</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+5</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+6</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+7</i>
B8) Costi della produzione – costi godimento beni terzi	12.000	12.000	12.000		-	-	-	-
B10) ammortamenti				xxx <sup>13</sup>	xxx	xxx		
<b>Totale</b>								

Principali voci dell'operazione che convergono nello Stato patrimoniale<sup>14</sup> del locatario

<sup>13</sup> Tale voce accoglierà gli importi relativi alle quote di ammortamento calcolate sul valore del riscatto del bene.

<sup>14</sup> Ovviamente, qualora i canoni maturassero a cavallo di due esercizi, in base al pagamento anticipato o posticipato, il prospetto dello Stato patrimoniale avrebbe accolto anche i risconti attivi, ovvero i ratei passivi.

	<i>Esercizio</i> <i>X</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+1</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+2</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+3</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+4</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+5</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+6</i>	<i>Esercizio</i> <i>X+7</i>
<i>ATTIVO</i>								
B II) Immobil. <sup>ni</sup> - Materiali (al netto del Fondo/ammort.)	-	-	-	2.000	xxx <sup>15</sup>	xxx		
<i>In calce allo Stato patrim.</i> <i>Conti d'ordine relativi agli</i> <i>impegni</i>	26.000	14.000	2.000	0	-	-	-	-

Dal confronto sintetico dei due metodi (finanziario e patrimoniale) emerge chiaramente come l'adozione del diverso comportamento contabile determini significativi riflessi sulla situazione dell'impresa e produca una serie di effetti nella quantificazione del reddito, del patrimonio, come anche dei flussi finanziari; gli stessi, a loro volta, si ripercuotono sul computo di alcuni indici e margini protesi ad appurare le condizioni di equilibrio aziendale.

Invero, nell'ipotesi di adozione del metodo finanziario, segnatamente, il conto economico graverebbe sia delle quote di ammortamento del cespite, sia degli oneri finanziari connessi con il pagamento del debito: in particolare, le prime sono ripartite lungo la vita utile del bene, a prescindere dall'estinzione del citato debito. Diversamente, lo stato patrimoniale si troverebbe ad accogliere nell'attivo, fra le immobilizzazioni, il bene e, nel passivo, il debito finanziario: entrambe le voci ovviamente presentano un valore via via decrescente lungo la durata del contratto. I principali effetti di sintesi sui prospetti di bilancio relativi al primo esercizio possono essere così riassunti:

- a) incremento del valore delle immobilizzazioni materiali nette;
- b) incremento dei debiti verso altri finanziatori;
- c) incremento del risultato d'esercizio (al netto del carico fiscale) e del patrimonio netto<sup>16</sup>.

Ovviamente, gli effetti di cui sopra possono ridimensionarsi, ovvero sovvertirsi, se si guarda ai successivi esercizi. In linea generale, a parità di altre condizioni e confrontando i soli dati riportati nelle due tabelle, l'impiego del metodo finanziario, per i primi *tre esercizi* avrebbe generato un incremento del risultato economico della produzione (come pure del risultato ante imposte: ROA) derivante dalla differenza tra l'importo della quota capitale relativa ai canoni e la quota di ammortamento sul bene in *leasing*: tuttavia, tale beneficio sarebbe stato, in parte, compensato dal maggior carico tributario. Quest'ultimo avrebbe determinato sia una variazione decrementativa della liquidità (ovvero Cassa o Banca) oppure incrementativa dei Debiti Tributarî, sia dei dati economici collegati alla iscrizione delle imposte d'esercizio a seguito del maggior carico fiscale di competenza.

<sup>15</sup> Tale voce accoglierà il valore residuo contabile del bene, fino al completamento della procedura di ammortamento.

<sup>16</sup> Sul punto si veda anche M. Ferrari - M. Bonacchi, *Il leasing finanziario nel bilancio del locatario: problematiche di rilevazione e riflessi sulla valutazione delle performance*, 2001.

A partire dal quarto esercizio in poi, però, i predetti benefici economici sarebbero stati parzialmente assorbiti dalle quote di ammortamento dei successivi periodi, calcolate sul bene in leasing (seppur l'impatto "netto" va confrontato con le quote di ammortamento calcolate sul prezzo di riscatto nell'ipotesi di impiego del metodo patrimoniale).

La diversa distribuzione temporale degli effetti economici-patrimoniali-finanziari connessi con la differente contabilizzazione dell'operazione<sup>17</sup> incide significativamente sulla costruzione degli indici e dei margini.

Così, l'adozione del metodo finanziario, come precisato addietro, comporta, nel primo esercizio, l'iscrizione del bene fra le immobilizzazioni, con il conseguente aumento dell'entità del capitale operativo investito netto (COIN); quest'ultimo, tuttavia, tende a ridursi man mano che il cespite è ammortizzato. Diversamente, nel prospetto di conto economico, il beneficio derivante dai minori costi affluiti, per il venir meno delle quote di canone, determina un incremento del Margine Operativo Lordo (ovvero EBITDA).

Il beneficio economico derivante dalla mancata imputazione della eccedenza dei canoni di *leasing* rispetto alle quote di ammortamento determina anche un miglioramento del Margine Operativo Netto (ovvero EBIT) tuttavia attenuato a partire dall'esercizio del riscatto. L'aumento del MOL (e del MON) a sua volta, alimenta un processo di autofinanziamento in senso ampio.

Spostando il medesimo ragionamento nell'ipotesi di ricorso al metodo patrimoniale<sup>18</sup>, si ha, nel complesso:

- a) un miglior impatto sulla solidità aziendale: così ad esempio, il margine di struttura (Capitale proprio - Attivo fisso) assume un valore più elevato in virtù della mancata iscrizione del bene tra le immobilizzazioni. Al contempo, il rapporto di indebitamento (Debiti Finanziari/Capitale proprio) appare più contenuto in virtù della mancata rilevazione del debito, sottostimando così la reale posizione debitoria dell'impresa; infine, il rapporto EBIT/OF risulta più alto poiché gli oneri finanziari non sono esplicitati.
- b) un miglior impatto sulla liquidità aziendale in virtù del fatto, ad esempio, che l'entità dei debiti a breve termine appare sottostimata perchè non considerare l'ammontare di quelli di leasing in scadenza entro l'esercizio successivo.
- c) un andamento altalenante della redditività del capitale proprio variamente distribuito lungo la durata del contratto in virtù della sua correlazione (fra le altre variabili) sia con la redditività del capitale operativo investito, sia con la leva finanziaria.

Queste brevi osservazioni permettono di illustrare come il ricorso all'uno o all'altro metodo possa comportare, di fatto, una lettura spesso fuorviante di alcuni dati di bilancio ed indurre ad una diversa interpretazione circa l'effettivo stato di salute dell'impresa.

---

<sup>17</sup> F. Giunta - M. Bonacchi, *Il leasing in bilancio«cambia» il valore dell'azienda*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 7/2001.

<sup>18</sup> Occorre pensare anche che il citato metodo può portare alla quantificazione di variabili che, a loro volta, sono impiegate - con le dovute rettifiche - anche nei processi di stima del valore dell'azienda, mediante il ricorso ad esempio al metodo finanziario, a quello dei multipli, a quello dei metodi misti o ancora all'EVA.

3. IL *LEASING* FINANZIARIO NELLA PRASSI CONTABILE NAZIONALE

Il metodo finanziario è l'unico contemplato dai principi contabili internazionali IAS/IFRS<sup>19</sup> per la rilevazione del *leasing* finanziario, mentre quello patrimoniale è riservato esclusivamente al *leasing* di tipo operativo. La prassi contabile nazionale, invece, ha assunto un comportamento contabile differente nella misura in cui, in linea di massima, non riconosce l'adozione del primo criterio.

Tuttavia, la riforma societaria ha introdotto alcune importanti novità in materia di bilancio; segnatamente, fra le tante, ai fini del presente lavoro, si vuole focalizzare l'attenzione su quelle che investono direttamente (o indirettamente) l'operazione di *leasing* finanziario.

Il primo aspetto da cogliere è quello che attiene ai principi generali e, in particolare, a quello della "*funzione economica*"; invero, l'articolo 2423-bis c.c. recita che "la valutazione delle voci deve essere fatta (*omissis*) tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo o passivo considerato"; in base a quanto stabilito dal legislatore, in buona sostanza, gli accadimenti di gestione dovrebbero essere valutati dando rilevanza alla sostanza economica piuttosto che all'aspetto giuridico. Una simile espressione richiama il noto principio della *substance over form* contemplato dagli *standards* internazionali, senza tuttavia accoglierne appieno il medesimo significato operativo. Invero, a ben osservare, nella nostra disciplina il contenuto semantico assegnato all'anzidetta espressione appare acquisire carattere mutevole, in relazione all'operazione oggetto di analisi. Così, a titolo esemplificativo, appare chiaro che, se con riguardo all'operazione di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, il legislatore ha voluto, in qualche modo, dar rilievo prioritario alla causa economica, nella misura in cui, in linea generale, ha previsto che le attività oggetto del contratto continuino a figurare nel bilancio del venditore, altrettanto non può dirsi per la contabilizzazione del *leasing*<sup>20</sup> (finanziario).

In effetti, con riguardo a quest'ultima fattispecie, la normativa ha continuato ad avallare il metodo patrimoniale come criterio da seguire per la sua contabilizzazione: ciò significa che il bene il *leasing* continua a figurare nel bilancio del locatore, mentre il locatario rileverà esclusivamente i canoni periodici come costi (dell'esercizio) per il godimento di beni di terzi e, al più, iscrive fra i conti d'ordine accesi agli impegni i predetti versamenti ancora da effettuare.

A conferma di tale conclusione si palesa sia il contenuto dell'art. 2424 c.c. allorquando precisa che occorre esplicitare le "*immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria*" lasciando quindi chiaramente intendere che i ben in *leasing* devono continuare a permanere nei documenti contabili del locatore, sia il contenuto dell'articolo 2427 c.c., punto 22).

---

<sup>19</sup> IASB, IAS 17, *Leasis*, revised 2003.

<sup>20</sup> Ad analoga conclusione si perviene con riferimento alla contabilizzazione dei derivati i quali, stante le attuali disposizioni normative nazionali, continuano a figurare "sotto la riga". In proposito, M. Pezzetta, *La disciplina contabile e fiscale degli strumenti finanziari derivati nel bilancio 2004 e nella prospettiva dell'applicazione dell'articolo 2427 bis del Codice civile; profili applicativi: swap su interessi e swap su valute*, in *Contabilità, Finanza e Controllo* n. 5/2005.

Quest'ultimo, in dettaglio, sostiene che l'impresa deve fornire adeguata informativa per “*le operazioni di locazione finanziaria [...] sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non ancora scadute [...] l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti [...] qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore [...]*”.

L'espressione contenuta nei citati articoli mostra, in modo evidente, come il legislatore abbia continuato ad imporre, quale criterio di contabilizzazione del *leasing* finanziario, quello patrimoniale, riservando invece alla Nota integrativa il compito di *descrivere* - quali-quantitativamente - gli effetti economici, patrimoniali e finanziari derivanti dall'adozione dell'altro metodo: attraverso la predisposizione del prospetto informativo, cioè, si devono esplicitare tutti quei dati necessari alla ricostruzione degli effetti connessi con l'impiego del metodo finanziario.

Sul punto, il documento OIC 1 ha fornito alcuni chiarimenti precisando, segnatamente, che l'informativa richiesta dall'art. 2427 c.c., punto 22) non va applicata a qualunque tipologia di operazione di locazione finanziaria, ma è riservata esclusivamente a quelle per le quali sia contemplata la clausola del riscatto e per le quali l'esercizio di quest'ultimo è previsto con ragionevole certezza<sup>21</sup>. Una simile conclusione probabilmente si giustifica con l'eccessivo onere che scaturisce dalla ricostruzione degli effetti contabili connessi con l'applicazione del metodo finanziario.

Diversa, invece, è l'ipotesi concernente l'eventuale obbligo di fornire le predette informazioni nella Nota integrativa relativamente ai contratti di *leasing* già conclusi, in virtù dell'adozione del metodo patrimoniale, ma per i quali tuttavia, se si fosse adottato sin dall'origine il criterio finanziario, l'operazione avrebbe continuato a manifestare ancora i suoi effetti. In questa circostanza, infatti, risulta necessario ottemperare all'obbligo di cui sopra, in quanto l'operazione continua pur sempre ad incidere sulla misura del reddito e del connesso capitale di funzionamento.

È il tipico caso connesso con le quote di ammortamento del cespite che il conto economico si sarebbe trovato ad accogliere qualora si fosse adottato il metodo finanziario (parallelamente, lo stato patrimoniale avrebbe accolto il valore residuo contabile del cespite): la ricostruzione dei predetti effetti (inclusi anche quelli fiscali) investe tanto l'esercizio in chiusura, quanto quelli successivi (e fino alla data di conclusione del *leasing* contabilizzato con il metodo in parola). Un simile comportamento contabile è d'uopo al fine di fornire una chiara e corretta interpretazione della situazione d'impresa.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, e tenuto conto dei risvolti normativi almeno relativi al *leasing*, emerge come il legislatore non abbia affatto dato rilievo alla sostanza economica dell'operazione; piuttosto, l'orientamento assunto testimonia, almeno in questa fattispecie, la persistente subordinazione della

---


<sup>21</sup> Documento OIC 1, ottobre 2004, il quale tra l'altro fornisce un prototipo di tabella per ottemperare all'obbligo informativo richiesto. Il requisito contemplato dall'OIC, tuttavia, si disallinea rispetto a quanto previsto dallo IAS 17, il quale infatti, per l'applicazione del metodo finanziario, non richiede l'esistenza della clausola del riscatto e la ragionevole certezza dell'esercizio di quest'ultimo.

valutazione e contabilizzazione degli accadimenti gestionali, primariamente, al riconoscimento della titolarità giuridica: l'accezione assegnata alla *funzione economica*, così come recepita dal nostro ordinamento, risulta allora sicuramente diversa da quella corrispondente della *substance over form* presente nel *corpus* degli *standards* internazionali. In linea con questo principio, come precisato addietro, questi ultimi contemplano il solo metodo finanziario per la rilevazione delle operazione di locazione finanziaria.

In questo scenario, se si considera che a partire dal 2005 è stato avviato il processo di armonizzazione del linguaggio contabile e che quindi, ai sensi del Regolamento n. 1606/2002 e successivi provvedimenti (comunitari e nazionali) l'adozione degli IAS/IFRS è obbligatoria per talune categorie di società e di bilancio, si viene a creare, come effetto immediato, una netta separazione fra quelle imprese che contabilizzano l'operazione in base ai principi internazionali (e che, quindi, adottano il metodo finanziario) e quelle che, per contro, sono sottoposte alla normativa nazionale e, dunque, devono ricorrere al metodo patrimoniale, limitandosi a fornire nella Nota integrativa le informazioni richieste dal codice civile.

Tale ultimo metodo, infatti, è adottato sia da parte di quelle società che sono sottoposte alla disciplina nazionale, sia da parte di tutte quelle per le quali è riconosciuta la *facoltà* (opzione) di adottare gli IAS/IFRS: qualora detta opzione non sia esercitata, infatti, il relativo bilancio non può che predisporre in ottemperanza alle norme di diritto interno e quindi, con riguardo al *leasing* finanziario, non può che seguirsi, come già precisato, il metodo patrimoniale, essendo *attualmente* l'unico contemplato dal nostro ordinamento. Per converso, se le stesse provvedono all'esercizio della citata *facoltà*, allora saranno *tenute* ad impiegare gli IAS/IFRS e, dunque, l'operazione in parola andrà rilevata secondo il criterio finanziario<sup>22</sup>.

In buona sostanza, per le società alle quali è riconosciuta l'applicazione facoltativa degli IAS/IFRS, il criterio di contabilizzazione del *leasing* cui rinviare è subordinato all'eventuale esercizio della citata opzione; valga il seguente schema di sintesi:



La data a partire dalla quale detta *facoltà* può essere esercitata, tuttavia, non è stata ancora stabilita<sup>23</sup>: allo stato, infatti, si è in attesa del provvedimento, da parte del Governo che fissi tale epoca; ciò significa che,

<sup>22</sup> Si ricorda, inoltre, che l'impiego del metodo finanziario ha acquisito anche rilevanza fiscale all'interno del nostro ordinamento, nel senso che l'art. 109, comma quarto b) TUIR dispone che "[...] le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma settimo, se la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e i valori fiscali".

<sup>23</sup> Eccezione fatta per le società che fanno parte di un gruppo non quotato che pubblica il consolidato IAS/IFRS in Italia, per le quali la medesima *facoltà* è riconosciuta già a partire dal bilancio dell'esercizio 2005.



fino a quando il predetto provvedimento non sarà adottato, bisognerà far riferimento alla normativa nazionale.

Alla luce delle anzidette osservazioni, prescindendo per un attimo dall'operazione di *leasing* ed estendendo più in generale il discorso, emerge come in base all'attuale normativa vigente, a partire dal 2005 si sono create due ampie categorie di società, ovvero quelle per le quali l'impiego degli IAS/IFRS è obbligatorio e quelle per le quali l'applicazione è facoltativa.

Per queste ultime, la regola generale prevede che la redazione del bilancio debba avvenire secondo la normativa *interna* vigente e gli *standards* contabili *nazionali*. Tale disciplina è attuabile per la redazione dei:

- a) bilanci consolidati di gruppi non quotati che non optano facoltativamente per l'adozione degli IAS/IFRS a partire dal 2005;
- b) bilanci consolidati di gruppi nazionali che non redigono il consolidato in virtù dell'esonero di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 127/91;
- c) bilanci consolidati di gruppi internazionali che adottano gli IAS/IFRS ma che non li attuano per il consolidato italiano;
- d) bilanci di esercizio di imprese assicurative non quotate;
- e) bilanci di esercizio di imprese appartenenti ad un gruppo che adotta gli IAS/IFRS per il consolidato, ma che non li adotta per il proprio bilancio di esercizio;
- f) allo stato, i bilanci di esercizio di società non appartenenti a gruppi che redigono il consolidato;
- g) bilanci delle società che rientrano nei limiti di cui all'art. 2435 bis. c.c. (per queste, l'adozione degli IAS/IFRS è vietata).

Diversamente, il *corpus* degli IAS/IFRS deve<sup>24</sup> o può essere applicabile per la redazione dei:

- a) bilanci consolidati di gruppi quotati;
- b) bilanci consolidati di gruppi non quotati che optano volontariamente di adottare gli IAS/IFRS;
- c) bilanci di esercizio di gruppi quotati o di gruppi che pubblicano un bilancio IAS/IFRS in Italia;
- d) bilanci individuali di controllate, collegate e *joint venture* possedute da quotate, banche o emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico o società che volontariamente redigono il consolidato in Italia con gli IAS/IFRS e che non rientrano nei limiti del bilancio abbreviato;
- e) bilanci di esercizio di imprese assicurative quotate;
- f) bilanci di esercizio di società non quotate diverse dalle precedenti che optano volontariamente per l'impiego degli IAS/IFRS<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Il D.Lgs. n. 38/2005 dispone che gli IAS/IFRS sono obbligatori per le società quotate, per la redazione del bilancio di esercizio; per gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, relativamente al consolidato e al bilancio di esercizio; per le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della B.I.; per le imprese assicurative per la redazione del consolidato e del bilancio di esercizio, quest'ultimo solo se le imprese sono quotate e non redigono il consolidato.

<sup>25</sup> Segnatamente, con riguardo a questa categoria, la disciplina nazionale riconosce la facoltà di impiegare i principi contabili internazionali, senza tuttavia precisare la data a partire dalla quale detta opzione è effettivamente esercitabile; se le stesse, come già precisato, fanno parte di un gruppo non quotato che pubblica il consolidato IAS/IFRS in Italia, la medesima facoltà è riconosciuta già a partire dal bilancio dell'esercizio 2005 (eccetto l'ipotesi del bilancio in forma

Pertanto, considerando l'operazione di *leasing*, in attesa delle evoluzioni normative, l'adozione del metodo finanziario è consentita alle società tenute alla obbligatoria applicazione degli IAS/IFRS ed alle società alle quali è riconosciuta la facoltà di impiego dei predetti *standard* previo, in quest'ultimo caso, l'esercizio dell'opzione loro riconosciuta entro la data fissata, con apposito provvedimento, dal Governo.

#### 4. L'EVOLUZIONE NORMATIVA CIVILISTICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Si è detto in precedenza che, allo stato, fra le altre, le società non quotate di cui al punto f) dell'ultimo elenco sono tenute alla predisposizione del bilancio di esercizio secondo la normativa nazionale dettata dal codice civile e nel rispetto dei principi contabili nazionali OIC, salvo che le stesse non decideranno di optare per l'applicazione degli *standards* internazionali IAS/IFRS all'epoca stabilita, con decreto, dal Governo.

Invero, in proposito, quest'ultimo sta provvedendo alla stesura del testo di legge che recepirà i contenuti delle direttive contabili comunitarie nn. 65/2001 e 51/2003 e che modificherà numerosi articoli del codice civile.

Segnatamente con riferimento al documento di bilancio, svariate sembrano essere le novità che saranno introdotte: l'entità di queste ultime, come intuibile, è finalizzata ad adeguare anche la normativa interna alle disposizioni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Volgendo l'attenzione al futuro, ciò significa che non solo le società direttamente (o indirettamente) investite dal processo di armonizzazione avviato con il Regolamento n. 1606/2002 dovranno prendere confidenza con i nuovi *standards*, ma indistintamente tutte le imprese, quotate e non quotate, di piccole o di grandi dimensioni.

Con riguardo a tale ultima osservazione, e considerando l'oggetto del presente documento (ovvero la contabilizzazione del *leasing*) acquisiscono significativa rilevanza taluni seguenti aspetti:

1. la probabile modifica all'articolo 2423-*bis* c.c. che dovrebbe recepire il principio della *substance over form* in sostituzione di quello ibrido della funzione economica. Sulla questione, l'OIC ha elaborato un documento contenente una serie di proposte di variazioni da apportare all'attuale codice: così, considerando quella di cui all'articolo 2423-*bis* c.c., nella bozza si legge che “*salvo diversa disposizione di legge, deve essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell'operazione*”;
2. la possibile modifica al contenuto dell'articolo 2424-*bis* c.c. che prevede l'iscrizione dei beni in locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. La bozza OIC, in proposito, suggerisce che “*i beni in leasing, qualora l'operazione abbia funzione finanziaria, sono iscritti nel bilancio dell'utilizzatore; la funzione finanziaria si presume quando il contratto trasferisce al locatario sostanzialmente la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto del leasing; si presume altresì quando al momento della stipulazione del*

---

abbreviata). Infatti, anche se la società decidesse di predisporre il bilancio di esercizio in forma integrale, pur rientrando nei parametri per la redazione di quello in forma abbreviata, non è consentito l'impiego degli IAS/IFRS, in quanto vige il divieto sancito dall'art. 1e) del D. Lgs. n. 38/2005.

*contratto si prevede che il valore effettivo del bene al tempo dell'esercizio del riscatto sarà significativamente superiore al prezzo di riscatto*";

3. la possibile modifica al contenuto dell'articolo 2426 c.c. relativa alla valutazione dei beni in *leasing* da parte del locatore. Sul punto, l'OIC propone che *“il costo iniziale dei beni utilizzati in base a contratti di leasing aventi caratteristiche indicate nel quinto comma dell'articolo 2424 bis è calcolato detraendo dal totale dei canoni e del prezzo di riscatto il componente di interesse determinato secondo il metodo finanziario”*.

Sulla base dei precedenti punti, emerge allora come, in proiezione, anche le società tenute al rispetto della normativa interna potrebbero trovarsi nella condizione di dover contabilizzare l'operazione di *leasing* secondo il metodo finanziario, alla stregua di quanto previsto dallo IAS 17.

Per comprendere la portata innovativa della riforma occorrerà, ovviamente, attendere gli ulteriori sviluppi normativi: è chiaro tuttavia che essa costituisce solo un aspetto del più ampio fenomeno che travolge il documento di bilancio, non tanto per la portata dei contenuti e dei principi ai quali esso dovrà far riferimento, quanto piuttosto per la funzione e la finalità informativa<sup>26</sup> che lo stesso sarà chiamato ad assolvere.

---

<sup>26</sup> Nell'impalcatura dei principi contabili internazionali, il documento di bilancio dovrebbe fornire indicazioni sull'attitudine dell'impresa a generare flussi finanziari, ovvero disponibilità liquide, ciò al fine di consentire, all'investitore, di assumere correttamente le proprie decisioni d'investimento. Sul ruolo del bilancio nel modello di bilancio IAS/IFRS, fra gli altri, A. Lionzo, *Il sistema dei valori di bilancio nella prospettiva dei principi contabili internazionali*, Franco Angeli, 2005.

In proposito, occorre rilevare, tuttavia, come attualmente lo IASB, in collaborazione con il FASB, abbia provveduto alla stesura di un *discussion paper* all'interno del quale sono state inserite diverse proposte di modifica al *Framework*. Il documento è scaricabile dal sito [www.iasb.org](http://www.iasb.org).

Stampato presso la sede della Fondazione - marzo 2007

---

**FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti**

P.zza della Repubblica – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – [www.aristeia.it](http://www.aristeia.it)